



COMUNE DI FICULLE
Provincia di Terni

SAGRE, FESTE POPOLARI E RIUNIONI STRAORDINARIE DI PERSONE

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO
PREVISTA DALLA LEGGE REGIONE UMBRIA 21 GENNAIO 2015 , N. 2**

Approvato con Delibera di CC n. 20 del 26.04.2018

Art. 1 (Oggetto)	3
Art. 2 (Ulteriori prodotti, preparazioni e lavorazioni riconosciute, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a, della <i>Legge regionale</i>).....	3
Art. 3 (Deroghe alla dotazione di parcheggi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b, della <i>Legge regionale</i>)	3
Art. 4 (Modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c, della <i>Legge regionale</i>).....	4
Art. 5 (Svolgimento delle sagre e delle feste popolari, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d, della <i>Legge regionale</i>)	4
Art. 6 (Spostamento di luogo e di data delle sagre e delle feste popolari, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e, della <i>Legge regionale</i>).....	5
Art. 7 (Raccolta differenziata e materiali biodegradabili e compostabili, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f, della <i>Legge regionale</i>).....	5
Art. 8 (Criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g, della <i>Legge regionale</i>).....	6
Art. 9 (Ulteriori disposizioni)	6
Art. 10 (Sanzioni)	7
Art. 11 (Abrogazioni)	7
Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali).....	8

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento reca la disciplina comunale in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 2, di seguito definita “*Legge regionale*”.
2. Lo stesso tiene altresì conto delle ulteriori disposizioni normative applicabili al riguardo, oltreché delle indicazioni operative emanate dalla Regione dell’Umbria in merito all’applicazione della *Legge regionale*.

Art. 2 (Ulteriori prodotti, preparazioni e lavorazioni riconosciute, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a, della *Legge regionale*)

1. Non vengono riconosciuti ulteriori prodotti tipici locali e/o le preparazioni e le lavorazioni caratterizzanti le sagre, ad integrazione di quelli cui rinvia l'articolo 2, comma 3, lettera a) della *Legge regionale* in quanto negli anni 2015-2016 e 2017 non sono pervenute da parte degli organizzatori domande di inserimento nel relativo calendario regionale riferite a sagre così come definite dal citato art 2.
2. Il riconoscimento, la modifica o la integrazione dell’elenco di ulteriori prodotti tipici locali e/o le preparazioni e le lavorazioni caratterizzanti le sagre, ad integrazione di quelli cui rinvia l'articolo 2, comma 3, lettera a) della *Legge regionale*, sono disposte dalla Giunta comunale di propria iniziativa o in seguito a specifica richiesta delle Organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative o delle Associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari o dal singolo organizzatore di sagre o feste popolari e da chiunque vi abbia interesse.
3. Al fine di consentirne la valutazione ed il rilascio dell’attestazione di sagra dell’Umbria, le istanze di riconoscimento, modifica o integrazione dell’elenco debbono essere inoltrate almeno quindici giorni prima della richiesta di inserimento in calendario della sagra cui eventualmente si riferiscono ed essere accompagnata da una dettagliata relazione di parte, nella quale dovrà essere riportata la descrizione del prodotto, oltreché della sua lavorazione e preparazione, assieme all’indicazione della sua rappresentatività culturale rispetto al territorio ove si intende svolgere la manifestazione.

Art. 3 (Deroghe alla dotazione di parcheggi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b, della *Legge regionale*)

1. Lo svolgimento di sagre e di feste popolari è subordinato alla presenza di aree destinate a parcheggi, compresi quelli pubblici esistenti nella zona interessata dall’iniziativa, nella misura prevista per servizi e per la ristorazione all’articolo 86 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2: Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), pari a 70 mq di parcheggio per ogni 100 mq di area destinata alla somministrazione o all’intrattenimento e allo spettacolo.
2. Per area destinata alla somministrazione si intende esclusivamente l’area coperta da gazebo, tendoni e simili strutture nonché l’area scoperta, ubicata nelle immediate vicinanze, occupata da tavoli, sedie, tavolate, panche per il consumo di alimenti e bevande.
3. Per area destinata all’intrattenimento e allo spettacolo si intendono esclusivamente i palchi per spettacolo, le tribune e le piste da ballo.

4. La deroga a quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 2/2015 ed a quanto previsto al precedente primo comma, ovvero, delle quantità minime di parcheggi è concessa per le sagre, feste popolari che si svolgono:
 - a. nei centri storici e nelle eventuali altre zone "A" dello strumento urbanistico;
 - b. nella Macroarea per impianti sportivi e Macroarea per parco urbano, in quanto ricadenti in un contesto totalmente urbanizzato contornato da zone omogenee B secondo il PRGO adottato.
5. L'eventuale richiesta di deroga agli standard di parcheggio di cui all'art. 6 della *Legge regionale*, fuori dei casi di cui sopra, deve essere inoltrata unitamente alla richiesta di iscrizione al calendario regionale, e potrà essere concessa dal competente ufficio tecnico comunale, dietro esauriente motivazione, anche prevedendo apposite aree temporaneamente destinate a parcheggio, in tutti i casi in cui ricorrano, rispetto all'area interessata dall'evento, le condizioni di legge o di regolamento ed in particolare quelle riferite alla circolazione, al traffico ed alla sicurezza e comunque quelle stabilite dal vigente Codice della Strada.

Art. 4 (Modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c, della *Legge regionale*)

1. Gli organizzatori di sagre e di feste popolari sono tenuti a comunicare formalmente al Comune, prima dell'inizio della manifestazione e del caso in allegato alla segnalazione certificata di inizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 41, D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni in L. n. 35/2012, l'elenco dei fornitori delle materie prime e dei semilavorati utilizzati per l'occasione.
2. Tale elenco dovrà comunque essere disponibile presso il luogo di svolgimento della manifestazione al fine di consentire eventuali controlli.

Art. 5 (Svolgimento delle sagre e delle feste popolari, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d, della *Legge regionale*)

1. Ferma restando la priorità assoluta per le manifestazioni indette e/o promosse dall'Amministrazione Comunale, nel caso di richieste riferite a sagre e/o feste popolari, tra loro anche in parte sovrapposte e nel caso in cui non risulti praticabile una rimodulazione delle date da parte di uno dei soggetti organizzatori, la priorità viene accordata alle manifestazioni che per denominazione, programmi e caratteristiche si sono svolte nel territorio comunale per un maggior numero di edizioni negli ultimi 20 anni a prescindere dagli organizzatori e dal periodo di svolgimento, dichiarati ai sensi di legge dagli organizzatori medesimi ed in caso di parità di edizioni al richiedente che abbia presentato per primo una domanda completa di tutte le informazioni e/o della documentazione prevista dalla modulistica regionale di riferimento. Nel caso di domande, presentate da soggetti organizzatori diversi, candidate alla realizzazione, per denominazione, programma e caratteristiche, della medesima sagra e/o festa popolare, la priorità viene accordata alla organizzazione che ha realizzato più edizioni dell'evento in questione negli ultimi 20 anni.
2. Nel caso di domande successivamente integrate, per la finalità di cui al precedente comma 1. si tiene conto della data di effettuazione di tale complessiva integrazione.
3. Per l'applicazione del principio della prevenzione temporale di cui ai commi precedenti farà fede la data ed il numero di acquisizione al protocollo dell'Ente.

4. Si intendono sovrapposte due o più manifestazioni disciplinate dalla *Legge regionale* che si intendano organizzare in tutto il territorio comunale in periodi anche parzialmente coincidenti.
5. La facoltà di coordinamento con gli altri comuni limitrofi ed altri soggetti, prevista dall'art. 7, comma 1, sub lett. d), della *Legge regionale*, potrà essere attivata in presenza di particolari esigenze che ne suggeriscano il ricorso.
6. Ai soli fini di assistenza in relazione al principio sancito agli artt. 6 e 30 dello statuto, il Comune, sia per evitare le sovrapposizioni che per stilare il calendario degli eventi dell'anno di riferimento, si coordina con la consulta delle associazioni individuata all'art. 31 dello statuto medesimo.
7. Fatta eccezione per i casi specifici, la consulta delle associazioni per le finalità di cui al precedente comma si riunisce di norma entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Per l'anno 2018 le domande di cui al presente articolo potranno essere presentate a far data dal quindicesimo giorno successivo a quella di entrata in vigore del presente regolamento.
9. Entro lo stesso periodo di cui al comma precedente verrà convocata la riunione della consulta delle associazioni di cui al precedente settimo comma.

Art. 6 (Spostamento di luogo e di data delle sagre e delle feste popolari, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e, della *Legge regionale*)

1. Lo spostamento di luogo e/o di data di svolgimento di una sagra o di una festa popolare può essere autorizzato ricorrendo motivi eccezionali, i quali comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione, a condizione che non ricorrano ulteriori elementi ostativi di legge e/o di regolamento e che venga comunque rispettato il principio di non sovrapposizione anche parziale con altre sagre o feste popolari nei termini di cui al precedente art. 5, comma 4.

Art. 7 (Raccolta differenziata e materiali biodegradabili e compostabili, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f, della *Legge regionale*)

1. Gli organizzatori di sagre e di feste popolari sono tenuti ad effettuare la raccolta differenziata con le modalità previste dal regolamento comunale di igiene urbana e dal gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani per le seguenti frazioni merceologiche:
 - a) organico; b) vetro; c) plastica e metalli; d) carta e cartone; e) oli usati.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1., i precitati organizzatori dovranno concordare con l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani, il sistema di raccolta differenziata e di smaltimento di quelli prodotti in occasione di tali manifestazioni, con assunzione di eventuali oneri a totale carico dell'associazione o dell'ente promotore.
3. Gli stessi suindicati organizzatori sono altresì tenuti nel rispetto delle norme contenute nella delibera di Giunta Provinciale n° 47 dell'11 aprile 2013 e nella delibera di Giunta Regionale n° 805 del 3 luglio 2012 ad utilizzare in tali occasioni esclusivamente piatti, bicchieri e posate riutilizzabili e/o monouso biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432/2002.

Art. 8 (Criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g, della Legge regionale)

1. Gli orari di svolgimento delle sagre e delle feste popolari, oltreché quelli relativi alle emissioni sonore in tali occasioni tramite l'utilizzo di relative apparecchiature di riproduzione, dovranno essere individuati a mezzo di specifiche ordinanze sindacali tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. limiti stabiliti sulla scorta di eventuali provvedimenti in materia di zonizzazione acustica;
 - b. bilanciamento e contemperamento del diritto al riposo delle persone ed alla pubblica quiete rispetto agli orari di tradizionale chiusura delle manifestazioni, con l'indirizzo di distinguere i medesimi a seconda delle giornate di svolgimento ed in particolare limitandoli nel caso in cui le stesse siano seguite dalle giornate feriali dal martedì al venerdì incluso.
2. per quanto riguarda le emissioni sonore, fermo restando il divieto assoluto nella fascia oraria compresa fra le 13,00 e le 16,30, in relazione a quanto riportato al precedente comma, alla normativa Nazionale (L. 447/95) e Regionale (1/2015 e R.R. 2/2015) di riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono prese di riferimento gli orari impartiti con la vigente ordinanza sindacale n° 32/11 del 13/07/2011 non in contrasto con le suddette norme, meglio riassunte nella seguente tabella:

UBICAZIONE AREE	LIMITE IN FACCIATA LAeq dB(A)	LIMITE ORARIO (fino alle)			
		Periodo non estivo		Periodo estivo	
		<i>Festivi e Feriali, eccetto venerdì</i>	<i>Venerdì, sabato e prefestivi</i>	<i>Festivi e Feriali, eccetto venerdì</i>	<i>Venerdì, sabato e prefestivi</i>
Centro storico	DPCM 01/03/1991	24,00	0.30	24,00	1.00
Resto del territorio		24,00	1,00	1.00	1.30

3. L'orario di svolgimento delle singole sagre e feste popolari non potrà protrarsi per oltre un'ora dalla data limite fissata per le emissioni sonore e/o per le altre attività di pubblico spettacolo.

Art. 9 (Ulteriori disposizioni)

1. Nei 3 giorni immediatamente precedenti o successivi allo svolgimento di una sagra, di una festa popolare o di una riunione straordinaria di persone, salvo accordi sottoscritti dalle parti interessate, non è consentito lo svolgimento sulla medesima area di un'altra manifestazione appartenente ad una di tali tipologie. Il conteggio di tale periodo di interruzione si effettua cominciando dal giorno successivo a quello di termine della prima manifestazione.
2. Per quanto concerne la somministrazione in occasione di riunioni straordinarie di persone si applica la procedura di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 41, del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni in L. n. 35/2012, laddove la durata della medesima e della riunione non superi 3 giorni. In caso di durata superiore dovrà essere formalizzata domanda di inserimento nel calendario regionale facendo uso della modulistica di riferimento per le sagre e feste popolari.
3. Si applicano altresì alle precitate riunioni straordinarie di persone tutte le disposizioni non incompatibili di cui al presente Regolamento ed in ogni caso quelle [di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 del medesimo](#).

4. In caso di riunioni straordinarie di persone, per l'applicazione dell'art. 5 del presente regolamento, si prende in considerazione la domanda di utilizzo, se del caso, del suolo pubblico interessato dall'evento, o in alternativa la SCIA/istanza di licenza di pubblico spettacolo, qualora presentate in data antecedente alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 41, del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni in L. n. 35/2012.
5. Il termine di presentazione delle domande per l'inserimento nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, fissato all'art. 8, comma 3, della *Legge regionale* in gg. 60 giorni precedenti la manifestazione, può essere ridotto a non oltre gg. 40, decorsi i quali tali richieste sono ritenute irricevibili, in presenza di eccezionali e comprovati motivi e comunque a condizione che nessuno degli eventi in calendario richieda la convocazione della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli.
6. Ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 4 comma 3, della *legge regionale*, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari, indipendentemente dalla durata complessiva di queste, non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, a partire dal giorno di inizio dell'attività, nel corso dei quali detta somministrazione può essere effettuata in uno o più giorni, anche non continuativi.
7. Ai fini del riconoscimento del marchio ecofesta di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 805 del 3 luglio 2012, per periodo di svolgimento deve intendersi "*i giorni effettivi*" di esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande.
8. Le aree del territorio comunale ottimali individuate, in linea di massima, per lo svolgimento di sagre, feste popolari o di riunioni straordinarie di persone sono le seguenti:
 - a) le piazze e vie del Capoluogo, con particolare riferimento al Centro Storico, della Loc. Sala, Olevole e San Cristoforo;
 - b) gli impianti sportivi ubicati in Borgo Garibaldi compreso il centro per le attività formative;
 - c) le aree sportive e strutture sportive fatta eccezione dei terreni di gioco, diverse da quelle indicate al precedente punto 2;
 - d) il parco pubblico ubicato in Via Orvieto.
9. La concessione di altro luogo non compreso al precedente comma è subordinato all'acquisizione del parere favorevole della Giunta Comunale.
10. Al fine di soddisfare i requisiti di cui all'art. 6 della *Legge regionale*, nei centri storici possono essere reperiti in convenzione i servizi igienici ubicati presso i pubblici esercizi di somministrazione, strutture ricettive ed altri luoghi pubblici.
11. L'organizzazione di una sagra, di una festa popolare o di una riunione straordinaria di persone è a carico degli interessati e non può costituire aggravio per l'Amministrazione Comunale.

Art. 10 (Sanzioni)

1. Fatte salve diverse sanzioni amministrative, oltreché salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta della somma pari a euro 160,00.

Art. 11 (Abrogazioni)

1. Il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2001 e s.m.i. è abrogato.

Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni procedurali approvate con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 03.07.2015 cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento prevalgono rispetto a qualsiasi altra precedente disposizione comunale.